

Deliberazione 17 novembre 2008 – VIS 101/08

Avvio di un'istruttoria formale per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale e/o dei provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di fornitura di ultima istanza, nei confronti delle società Arcalgas Progetti S.p.A. e Fucino Gas S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 novembre 2008

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) con deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06, come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 10/07, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06.

Considerato che:

- il capitolo 13, paragrafo 2 del Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale (di seguito: Codice di rete) disciplina la risoluzione anticipata del contratto tra l'impresa di distribuzione e l'utente del servizio di distribuzione nelle forme della risoluzione di diritto e della diffida ad adempiere;
- il capitolo 13, sotto paragrafo 2.3 del Codice di rete prevede, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utente, l'attivazione, su richiesta del distributore, della fornitura di ultima istanza, sino all'esito della cui attivazione distributore ed utente rimangono vicendevolmente obbligati per assicurare la continuità della fornitura al cliente finale;

- il servizio di fornitura di ultima istanza, disciplinato dalla deliberazione n. 10/07, ha lo scopo di garantire la fornitura di gas naturale ai clienti finali con consumi non superiori a 200.000 standard metri cubi/anno rimasti privi di fornitore;
- l'articolo 1 dell'Allegato A della deliberazione n. 10/07 prevede che il fornitore di ultima istanza, individuato ad esito di una procedura ad evidenza pubblica, assicura la fornitura ai clienti finali che, non avendo stipulato un contratto di vendita con altro venditore, rimangono privi di fornitura per risoluzione del contratto tra il loro venditore (utente di rete) e l'impresa di distribuzione o di trasporto;
- l'articolo 5 dell'Allegato A della deliberazione n. 10/07 disciplina le procedure di subentro del fornitore di ultima istanza;
- con raccomandata AR dell'8 agosto 2008 (prot. Autorità n. 24316) la società Arcalgas Progetti S.p.A. (di seguito: Arcalgas), esercente il servizio di distribuzione nel territorio del Comune di Trasacco (AQ), comunicava alla società di vendita Fucino Gas S.r.l. (di seguito: Fucino) la risoluzione del contratto per mancato pagamento delle fatture relative al servizio di vettoriamento, chiedendo contestualmente l'attivazione della fornitura di ultima istanza con decorrenza 1 ottobre 2008; nella medesima lettera Arcalgas ricordava a Fucino l'obbligo - onde consentire l'attivazione della suddetta fornitura - di comunicare i dati di cui all'articolo 5, comma 1.3, lettere c) e d), dell'Allegato A della deliberazione n. 10/07, per tutti i punti di riconsegna in questione;
- con raccomandata AR del 7 agosto 2008 (prot. Autorità n. 24206), successivamente reiterata ed integrata con comunicazione di posta elettronica certificata del 15 settembre 2008, Arcalgas chiedeva a ENI S.p.A. Divisione Gas & Power (di seguito: ENI), in qualità di fornitore di ultima istanza per la macroarea di riferimento, l'attivazione della fornitura di ultima istanza, con decorrenza 1 ottobre 2008, per tutti i punti di riconsegna serviti da Fucino; richiesta ritenuta da ENI completa ed ammissibile (cfr. lettera del 14 ottobre 2008, prot. Autorità n. 30443), per 1955 dei 2051 punti di riconsegna indicati da Arcalgas, restando, invece, esclusi i restanti 96 punti di riconsegna privi dei dati di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 5, comma 1.3, dell'Allegato A della deliberazione n. 10/07, che avrebbero dovuto essere comunicati dal venditore uscente Fucino;
- con successive lettere del 1 settembre 2008 (allegata alla comunicazione prot. Autorità n. 31621 del 24 ottobre 2008) e del 1 ottobre 2008 (prot. Autorità n. 28690), la società Fucino diffidava ENI a procedere quale fornitore di ultima istanza, in considerazione dell'assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'impresa distributrice, fatta salva la fattura del 30 luglio 2007, emessa dal precedente distributore (Sagas S.r.l.), per la quale né quest'ultimo, né Arcalgas avrebbero fornito chiarimenti nonostante le reiterate richieste da parte di Fucino;
- con messaggio di posta elettronica certificata del 1 ottobre 2008 Arcalgas, avendo ottenuto da Fucino la disponibilità a giungere ad un accordo, chiedeva ad ENI di annullare "temporaneamente" l'attivazione della fornitura di ultima istanza, avvertendo che, se non avesse raggiunto un accordo con il venditore entro il successivo 15 ottobre, avrebbe trasmesso la richiesta di attivazione della procedura in via definitiva;

- con lettera del 14 ottobre 2008 (prot. Autorità n. 30397) ENI - essendo il suo subentro in qualità di FUI divenuto esecutivo il 1 ottobre - comunicava di non poter dare seguito alla richiesta di annullamento avanzata da Arcalgas e di procedere, dunque, con gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di fornitura di ultima istanza;
- successivamente, con lettere del 7 ottobre 2008 (prot. Autorità n. 29566) e del 25 ottobre 2008 (prot. Autorità n. 31995), Fucino chiedeva l'annullamento o la sospensione della procedura di fornitura di ultima istanza, ribadendo che detta procedura sarebbe scaturita da un'incomprensione con Arcalgas in ordine al pagamento dei servizi di vettoriamento, incomprensione che comunque sarebbe stata risolta positivamente tra le parti;
- dalla documentazione sopra richiamata, nonché da quella in possesso dell'Autorità, pare emergere la violazione di disposizioni del Codice di rete in materia di risoluzione del contratto tra distributore e fornitore e/o della delibera n. 10/07 in materia di fornitura di ultima istanza, da parte delle società Arcalgas Progetti S.p.A. e/o Fucino Gas S.r.l.;
- in particolare, dagli elementi acquisiti risulta che Arcalgas abbia risolto il contratto con Fucino in assenza delle ipotesi tipizzate di risoluzione di diritto del contratto di cui all'articolo 13, comma 2.1, del Codice di rete tipo, e senza rispettare la previa diffida ad adempiere da parte del distributore al venditore, prevista dall'articolo 13, comma 2.2., dello stesso Codice; inoltre, anche la disponibilità manifestata da Arcalgas, successivamente all'attivazione della procedura di fornitura di ultima istanza, di giungere ad un accordo con Fucino e la connessa richiesta a ENI di annullare o sospendere temporaneamente la procedura - dal distributore medesimo attivata - in vista di tale accordo, fa dubitare dell'avvenuta risoluzione del contratto tra distributore e venditore; dall'illegittima risoluzione del contratto da parte di Arcalgas, deriverebbe altresì l'illegittima attivazione della fornitura di ultima istanza per violazione dell'articolo 1, comma 2, dell'Allegato A, della deliberazione n. 10/07;
- qualora, invece, venisse accertata la legittima risoluzione del contratto da parte di Arcalgas e, dunque, la corretta attivazione della procedura di fornitura di ultima istanza, emergerebbe la violazione da parte di Fucino dell'articolo 5, comma 1.4, lettera a), dell'Allegato A della deliberazione n. 10/07, per non avere comunicato al distributore i dati di cui all'articolo 5, comma 1.3, lettere c) e d), del citato Allegato, con riferimento ai punti di riconsegna connessi alla rete di distribuzione oggetto della procedura di fornitura di ultima istanza

DELIBERA

1. è avviata un'istruttoria formale nei confronti di Arcalgas Progetti S.p.A. e Fucino Gas S.r.l. per accertare la violazione del capitolo 13, paragrafo 2, del Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale e/o degli articoli 1, comma 2, e 5, comma 1.4, lettera a), dell'Allegato A della deliberazione n. 10/07, ed irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;

2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 327/06 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06;
3. il termine di durata dell'istruttoria è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
4. il provvedimento finale sarà adottato entro quarantacinque giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3.;
5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
8. il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Arcalgas Progetti S.p.A., con sede legale in via G. Spadolini, n. 7, presso Centro Leoni, palazzo B, 20141 Milano e alla società Fucino Gas S.r.l., con sede legale in via del Duca degli Abruzzi, n. 1, 67056 Luco dei Marsi (AQ) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

17 novembre 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis